

XVIII legislatura

A.S. 2301:

**"Conversione in legge del decreto-legge
23 giugno 2021, n. 92, recante misure
urgenti per il rafforzamento del
Ministero della transizione ecologica e
in materia di sport"**

Luglio 2021

n. 228



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport"». NL228, luglio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Assunzione personale Ministero della transizione ecologica</i>)	1
Articolo 2 (<i>Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico</i>)	7
Articolo 3 (<i>Avvalimento da parte del ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri</i>).....	10
Articolo 4 (<i>Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale</i>)..	14
Articolo 5 (<i>Inviato speciale per il cambiamento climatico</i>).....	25
Articolo 6 (<i>Consiglio di amministrazione ENEA</i>).....	28
Articolo 7, comma 1 (<i>Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione</i>).....	29
Articolo 7, commi 2 e 3 (<i>Commissione tecnica PNRR – PNIEC e Funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione</i>).....	30
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Cortina 2026</i>).....	31
Articolo 9 (<i>Personale del CONI</i>).....	33

Articolo 1

(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

Il comma 1 autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato per il biennio 2021-2022 mediante procedure concorsuali semplificate n. 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III. Si prevede che le predette assunzioni siano indirizzate a soggetti in possesso di laurea specialistica nelle discipline di: ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e scienze geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche ed informatica. Si prevede che le procedure concorsuali pubbliche siano svolte mediante modalità semplificate (di cui all'art. 10 del D.L. n. 44 del 2021, conv. in L. n. 76 del 2021). È stabilito altresì che i bandi per le procedure concorsuali definiscano i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

Il comma 2 riserva una quota pari al 50 per cento dei posti a favore di candidati – in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di concorso di cui al comma 1 – che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Per i predetti candidati riservatari, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta

Il comma 3 dispone per le finalità relative alle assunzioni previste ai commi precedenti l'incremento della dotazione organica del MITE di n. 155 unità di personale di Area III.

Il comma 4, alle lettere a) e b), modifica il comma 317 della legge di bilancio 2019, ivi prevedendosi la proroga di quattro anni dei termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni tra il MITE e la Sogesid S.p.A., con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026 (lettera a), e sopprimendo il versamento all'entrata e poi la riduzione degli stanziamenti del Ministero della transizione ecologica in corrispondenza dei risparmi derivanti dalla riduzione delle convenzioni con la Sogesid S.p.A. (lettera b).

Il comma 5 prevede a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 le convenzioni vengono ridotte in relazione agli oneri relativi al personale della Sogesid S.p.A. eventualmente assunto dal MITE.

Il comma 6 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma in argomento. In particolare, ivi si stabilisce che agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871, a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT ribadisce sui commi 1 e 2 che ivi si autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato n. 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III del Comparto Funzioni Centrali (con procedura concorsuale con riserva del 50% in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data).

Quanto al comma 3 conferma che ivi la vigente dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità posti di Area terza, tenendo conto, a tal fine, delle attuali vacanze di organico presenti nella medesima area, così come è riportato, nel dettaglio, nel prospetto che si riproduce.

AREA	Organico prima dell'incremento comma 317	Presenti in servizio al 31 dicembre 2020	DIFFERENZA (POSTI DISPONIBILI)
TERZA AREA	336	273	63
Unità autorizzate con norma SOGESID	POSTI DISPONIBILI	Incremento D.O. assentibile	
218	63	155	
COPERTURA ASSUNZIONI			
Retribuzione Area Terza - F3	Totale unità	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)
€ 48.997,00	218	€ 10.681.346,00	€ 8.901.121,67
Retribuzione Area Terza - F3	Unità finanziate con facoltà assunzionali	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)
€ 48.997,00	43	€ 2.106.871,00	€ 1.755.725,83
Retribuzione Area Terza - F3	Unità finanziate con Tabella A - MITE	Onere a regime	Rateo primo anno (marzo 2022)
€ 48.997,00	175	€ 8.574.475,00	€ 7.145.395,83

La quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del suddetto contingente di personale pari a 218 unità è stata effettuata sulla base della retribuzione (lordo stato) stabilita prudenzialmente per una unità di Area Terza – posizione economica F3 del Comparto Funzioni Centrali, ed è così determinata:

Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale (lordo dipendente)	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Valore medio trattamento accessorio	Retribuzione tot. <i>pro capite</i> Stato	Incremento contrattuale (3,78%)	Retribuzione tot. <i>pro capite</i> lordo Stato – con Incr. contrattuale
24.329,64	2.027,47	3.526,92	29.884,03	41.353,52	5.859	47.212	1.785	48.997

Gli oneri a regime (dall'anno 2023) connessi al reclutamento delle citate 218 unità sono pari ad euro 10.681.346, mentre per la prima annualità (anno 2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell'onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022).

Sul comma 4 afferma che la norma prevede la proroga della riduzione progressiva delle convenzioni tra il Mite e la Sogesid Spa di quattro anni, con azzeramento di tali convenzioni al 2030 anziché al 2026.

Con riferimento poi alle Convenzioni tra la Sogesid Spa e le Direzioni generali del MITE, si riportano di seguito i prospetti relativi ai capitoli dove i relativi oneri trovano imputazione, nonché l'ammontare degli oneri stessi.

Direzione Generale / Dipartimento	Valore economico annuo (dati 2020)	Capitoli
Ditei	936.308,16	7509/1, 7510/1, 7954/1
CLEA	5.601.600,00	8407/01 cp e lett. f), 8415/1
CRESS	7.850.000,00	7954 PG. 01
ECI	3.246.000,00	7510 PG. 01
RIA	2.646.000,00	7509 PG. 01
SUA	3.348.221,14	8533 PG. 01
MAC	2.791.000,00	1664
PNA	2.791.000,00	1422 PG. 02 - 1423 PG. 01- 1618 PG. 01 - 1620 PG. 02 - - 7222 PG. 01 -1556 -PG1
TOTALE	29.210.129,30	

Sul comma 5 la RT ribadisce che la disposizione prevede che a seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le convenzioni previste dalla disposizione sono ridotte eventualmente in relazione agli oneri riferibili al personale Sogesid Spa assunto ai sensi del medesimo comma 1.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Infine, conferma che la norma prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e ad euro 10.681.346 a decorrere dal 2023, si provvede nel modo seguente:

- sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione, disponibili e maturate a legislazione vigente, per euro 1.755.726 per l'anno 2022 ed euro 2.106.871 a

decorrere dall'anno 2023 (corrispondenti ai *budget* assunzionali 2020-cessati 2019, pari a n.16 unità, e 2021-cessati 2020, pari a n. 27 unità, per un totale di facoltà in termini capitari pari a 43 unità);

- per euro 7.145.396 per l'anno 2022 ed euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, corrispondente a 175 unità, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti da effetti "indotti":

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1-3	S	C		7,15	8,57	8,57		7,15	8,57	8,57		7,15	8,57	8,57
c. 1-3	E	T/C						3,47	4,16	4,16		3,47	4,16	4,16
c. 6	S	C		-7,15	-8,57	-8,57		-7,15	-8,57	-8,57		-7,15	-8,57	-8,57

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenendo congrui i parametri retributivi assunti nella determinazione dell'onere assunzionale¹ tenuto conto della platea ivi considerata dalla RT (n. 218 unità) e del profilo di inquadramento previsto (III Area del CCNL comparto Funzioni centrali, sottosettore "Ministeri", livello economico F3), appaiono non di meno indispensabili alcune informazioni aggiuntive. Andrebbero perciò richiesti ulteriori elementi di dettaglio concernenti gli emolumenti considerati in ragione annua per i singoli istituti previsti per il trattamento economico accessorio in relazione al profilo di inquadramento atteso, ivi solo sommariamente indicati dalla RT, e l'acquisizione dei quadri di calcolo degli effetti indotti per l'erario connessi alla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Relativamente poi al computo degli oneri complessivi dell'aliquota del contingente assunzionale (n. 43 unità sulle 218 complessive), che troverebbe copertura a valere delle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

In merito ai profili organici riguardanti il MITE, stante la nuova istituzione del MITE, e in considerazione della mancata approvazione, al momento, del relativo

¹ I dati tratti dal Conto Annuale della R.G.S aggiornati al 2019 indicano un costo medio unitario del personale della III area del dicastero dell'ambiente di 36.657 euro complessivi, comprensivi di 24.094 di tabellare e Indennità integrativa speciale, di 2.300 euro di RIA e 13a mensilità, per un totale di voci stipendiali di 26.438 euro, cui sono da aggiungersi 12.219 euro di straordinario ed indennità varie.

nuovo Regolamento di organizzazione², per cui la dotazione organica considerata è di fatto quella riferibile all'ex Ministero dell'ambiente³, andrebbero richieste delucidazioni in merito alle caratteristiche dell'organico che dovrà avere il MITE, alle esigenze di un suo aggiornamento e/o rimodulazione dei contingenti relativi alle diverse aree professionali, rispetto all'organico previsto dalla legislazione vigente per il dicastero dell'ambiente, alla luce delle innovative funzioni che il dicastero dovrà assolvere in tema di transizione ecologica⁴.

Inoltre, si evidenzia che sulle procedure assunzionali in parola alcuna indicazione è fornita dalla RT in relazione agli oneri che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'espletamento degli *iter* procedurali "semplificati" relativi alle selezioni, né soprattutto in relazione all'adeguatezza delle dotazioni e postazioni lavorative disponibili presso il dicastero per il nuovo personale che porterà a quasi raddoppiare il numero dei dipendenti (da 273 a 491). Sul punto, appare indispensabile la richiesta di chiarimenti.

L'esigenza di più rilevanti approfondimenti e integrazioni alla RT emerge invece in relazione ai profili d'impatto attesi per la mancata riduzione delle convenzioni con la società SOGESID Spa. Infatti, in virtù delle modifiche operate dal comma 4, la riduzione progressiva degli importi delle convenzioni viene posticipata di quattro anni. A tale proposito, si osserva che la riduzione delle convenzioni con Sogesid⁵ era nelle

² In particolare, va evidenziato ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 21/2021, non risulta ancora varato il nuovo Regolamento di organizzazione del MITE (da varare entro il 30 giugno) – ragion per cui la relativa dotazione "organica" – come prevista dalla legislazione vigente in riferimento all'ex dicastero dell'Ambiente – è ad oggi ad oggi "indeterminata", posto che la stessa è condizionata sia dal transito degli organici trasferiti all'ex ministero dell'ambiente che dal trasferimento delle n.2 direzioni generali (e relativi organici del personale dirigenziale e non) del ministero dello sviluppo economico (MISE), che sono state trasferite al nuovo ministero ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge – ragion per cui andrebbe innanzitutto chiarito il numero di unità di organico che sono ad oggi presenti presso il dicastero nella III Area, pos. ec. F3, a fronte dell'organico di diritto di cui al D.P.C.M. 97/2019, senza considerarsi l'incremento di n. 300 unità della III Area disposto con il comma 137 della legge di bilancio 2020. L'organico ancora risalente era per l'appunto quello di cui al D.P.C.M. 142/2014, che indicava in terza area n.336 unità. Quelle indicate dalla RT.

³ In particolare, va evidenziato ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 21/2021, non risulta ancora varato il nuovo Regolamento di organizzazione del MITE (da varare entro il 30 giugno) – ragion per cui la relativa dotazione "organica" – come prevista dalla legislazione vigente in riferimento all'ex dicastero dell'Ambiente – è ad oggi ad oggi "indeterminata", posto che la stessa è condizionata sia dal transito degli organici trasferiti all'ex ministero dell'ambiente che dal trasferimento delle n.2 direzioni generali (e relativi organici del personale dirigenziale e non) del ministero dello sviluppo economico (MISE), che sono state trasferite al nuovo ministero ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge – ragion per cui andrebbe innanzitutto chiarito il numero di unità di organico che sono ad oggi presenti presso il dicastero nella III Area, pos. ec. F3, a fronte dell'organico di diritto di cui al D.P.C.M. 97/2019, senza considerarsi l'incremento di n. 300 unità della III Area disposto con il comma 137 della legge di bilancio 2020. L'organico ancora risalente era per l'appunto quello di cui al D.P.C.M. 142/2014, che indicava in terza area n.336 unità. Quelle indicate dalla RT.

⁴ A tale proposito, si osserva che l'articolo 6 del T.U.P.I., nel quadro delle norme ivi previste per l'organizzazione degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche e dei fabbisogni triennali di personale e della disciplina delle performances, prevede (comma 3) che in sede di definizione dei relativi piani, ciascuna amministrazione sarebbe tenuta ad indicare la dotazione organica e l'eventuale esigenza di una sua rimodulazione sulla base dei fabbisogni previsti, garantendo la neutralità finanziaria e fermo restando che la copertura dei posti "vacanti" dovrà comunque avvenire nei limiti delle assunzioni consentite dalle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

⁵ Si ricorda che tale società che è a integrale controllo pubblico e inclusa nel novero delle Amministrazioni pubbliche ai fini del consolidamento del conto economico delle Amministrazioni pubbliche. A tutto il 2020, il dato riportato dalla sez. "Amministrazione trasparente" della società indica n. 480 dipendenti complessivi, tra dirigenti, funzionari impiegati ed operati. Al predetto personale si applica il CCNL servizi del comparto "Gas e Acqua". Dalla ricognizione dei dati del referto reso dalla Corte dei conti su un valore della produzione

norme precedenti posta in parallelo con l'assunzione di personale nel Ministero che avrebbe svolto le funzioni prima appaltate alla società⁶, mentre le norme in esame non seguono tale parallelismo dato che le assunzioni avverranno a marzo 2022 mentre l'inizio della riduzione avverrà dal 2026 e si completerà solo nel 2030.

Inoltre, seppure le riduzioni progressive erano configurate in termini non predeterminati ma solo entro un tetto annuo (fino al 10% nel 2022, fino al 20% nel 2023; fino al 50% nel 2024; fino al 70% nel 2025) per l'ultimo anno invece l'importo era prefissato nel 100%. Ciò comporta che se da un lato i risparmi annui non erano scontati nei tendenziali in quanto non poteva essere nota con esattezza a priori l'entità delle riduzioni, comunque a consuntivo si sarebbero registrate minori spese che ora non si realizzeranno e soprattutto per gli anni dal 2026 al 2029 viene meno il risparmio che in base alla RT sarebbe stato pari a 29 milioni di euro.

Per quanto riguarda i dati relativi agli stanziamenti riportati dalla RT, posto che essi sono riferiti all'esercizio 2020, andrebbero richiesti elementi informativi più aggiornati inerenti alla durata delle convenzioni e/o ai contratti di servizio ad oggi in essere tra MITE (ex ministero dell'Ambiente) e Sogesid Spa, al fine di consentire una valutazione circa l'orizzonte cronologico degli impegni comunque già assunti, i cui effetti si rifletteranno a valere degli stanziamenti che dovranno essere previsti nei prossimi bilanci. Ciò detto, tenuto conto che i capitoli indicati dalla stessa RT presentano una operatività anche nel triennio 2021/2023⁷.

Sempre sul comma 4, ma con riferimento alla lettera *b*), si osserva che la norma, sopprimendo il quarto e quinto periodo del comma 317 della legge 145/2018, consente al Ministero di utilizzare le risorse derivanti dalle riduzioni annuali delle convenzioni con Sogesid per altre finalità di spesa anziché per il miglioramento dei saldi. Infatti le norme soppresse prevedevano per gli anni di progressiva riduzione il versamento all'entrata e la permanenza all'erario e per l'anno di cessazione delle convenzioni la riduzione corrispondente dei relativi stanziamenti di bilancio.

Sul comma 5, si ravvisa l'esigenza di fare chiarezza circa i riflessi finanziari in relazione all'assorbimento previsto di n. 109 unità (50% delle 218 unità complessive)

al 2018 di 36,6 milioni di euro (esclusa la componente lavori), ben 27,3 sono riferiti alla voce "Assistenza tecnica al MITE". Cfr. Corte dei conti, Sezione enti, determinazione n. 43/2021, Relazione sul controllo eseguito sulla SOCESID Spa sull'esercizio 2019, pagina 35.

⁶ Cfr. relazione tecnica al DL 162/2019, articolo 24, comma 2: "si precisa che la logica di quanto previsto all'articolo 1, comma 317, della legge n. 415 del 2018, pur non essendo espressamente indicata in tale disposizione, è quella di prevedere una riduzione progressiva degli importi delle convenzioni stipulate in modo proporzionale all'assunzione in servizio del personale individuato con le procedure concorsuali in argomento, in base al presupposto che le attività previste dalle convenzioni stesse saranno svolte dal personale assunto".

⁷ Sul punto, a titolo esemplificativo, si rileva che dalla ricognizione dello stato di previsione del ministero dell'Ambiente iscritto nel bilancio dello Stato 2021/2023 emergono le seguenti previsioni di competenza nei capitoli riportati dalla RT: il capitolo 7509 reca una previsione di spesa di 3 milioni di euro nel 2021 e 2022; il capitolo 7510, reca una previsione di 11,7 milioni di euro nel 2021 e 22, e di 6,7 nel 2023; il capitolo 7954, reca una previsione di 10 milioni di euro circa per il 2021; il capitolo 8407 reca una previsione di 2,7 milioni annui.

da parte del MITE, e la corrispondente prevista riduzione degli oneri di personale per la società.

Per i profili di copertura, relativamente alla quota d'oneri riferibile al contingente assunzionale di n. 175 unità, alla cui copertura si provvede alla riduzione della dotazione della Tabella A prevista nel bilancio 2021/2023, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti ivi previsti in favore del MITE, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati dal medesimo dicastero a valere di dette risorse.

Nulla da riferire in merito agli elementi forniti dalla RT circa la copertura dell'altro contingente assunzionale (n. 43 unità), la cui copertura finanziaria opera a valere delle ordinarie facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui come noto la normativa in vigore prevede un procedura autorizzatoria e di controllo *ad hoc*, che vede il coinvolgimento del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della R.G.S. del Ministero dell'economia e delle finanze⁸.

Articolo 2

(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

Al comma 1 si dispone che per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. semplificazioni, attualmente all'esame per la conversione in legge), la cui durata è limitata fino al 31 dicembre 2016, sia così articolata: una struttura di coordinamento; n.2 uffici di livello dirigenziale generale, a loro volta articolati fino a un massimo di n.6 uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

Il comma 2 prevede che, per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di: euro 222.210 per l'anno 2021 ed euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 proroga al 31 luglio 2021 (rispetto al 30 giugno 2021 già previsto) per il Ministero della transizione ecologica il termine di emanazione del regolamento di riorganizzazione. Si prevede poi la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2021, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1 della disposizione in esame.

Il comma 4 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine finale di durata della procedura semplificata per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione.

⁸ Articolo 39 della legge n. 449/1997.

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma ivi prevista implementa la struttura di missione (che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021, è di livello dirigenziale generale ed è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale) di n.2 ulteriori dirigenti di livello generale e di tre ulteriori dirigenti di livello non generale.

Rileva che per un dirigente generale e i tre dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77/2021.

Il costo complessivo è stato quantificato come da tabella sotto riportata, relativamente al dirigente generale a capo del Dipartimento e al dirigente generale responsabile di un ufficio.

FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC + RIA	POS_FISSA	POS_VAR	RIS DA CONTRATTO/IMPOR MINIMO DA CORRISPONDERE	TOT	per 1 Unità	SPESA_ LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_ LORDO_AMM	Spesa anno 2021	Spesa annua dal 2022	2022-2026
CAPO DIPARTIMENTO	€ 57.892,87	€ 405,25	€ 37.593,20	€ 89.000,00	€ 28.636,02	213.527,34 €	1	€ 213.527,34	€ 78.845,00	€ 292.372,34	€ 112.450,90	€ 292.372,34	€ 1.461.861,70
DIRETTORE GENERALE CON FASCE ATTUALI MITE	€ 57.892,87	€ 1.725,98	€ 37.593,20	€ 87.351,52	€ 22.586,00	207.149,57 €	1	€ 207.149,57	€ 78.221,56	€ 285.371,13	€ 109.758,13	€ 285.371,13	€ 1.426.855,65
											222.209,03 €	577.743,47 €	2.888.717,35 €

Sul comma 2, conferma che la norma ivi prevista reca la copertura finanziaria, prevedendo che siano resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, n.3 di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che agli oneri pari a euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a copertura dei posti di livello dirigenziale generale, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sul comma 3 certifica che la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021 e, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021, per il Ministero della transizione ecologica, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 4 evidenzia che la disposizione limitandosi a prorogare al 31 luglio 2021, per il Ministero dello sviluppo economico, il termine attualmente previsto (30 giugno 2021) dall'art. 10 del DL 22/2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	s	0,22	0,58	0,58	0,58	0,22	0,58	0,58	0,58	0,22	0,58	0,58	0,58
c.1	e	t/c					0,11	0,28	0,28	0,28	0,11	0,28	0,28	0,28
c.1	s	s	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58	-0,22	-0,58	-0,58	-0,58

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, premesso che la norma provvede alla definizione dell'articolazione organizzativa della struttura di missione *ad hoc* istituita presso il MITE, al pari delle altre Amministrazioni centrali⁹, ai fini della gestione degli interventi del PNRR, prevedendone espressamente una configurazione in forma dipartimentale, articolata in n. 2 direzioni generali (I fascia), e in 6 uffici dirigenziali complessivi di II fascia, va considerato che la RT evidenzia la parziale neutralizzazione degli effetti finanziari della struttura.

A tal fine, il comma 2 provvede infatti alla compensazione degli effetti d'organico, mediante la prevista indisponibilità di n. 3 incarichi dirigenziali di livello non generale (certificandone l'equivalenza finanziaria), in aggiunta all'individuazione della copertura finanziaria aggiuntiva dei maggiori oneri di spesa previsti per la sola posizione di capo dipartimento e per n. 1 direttore generale, dal momento che per un dirigente generale e per i n. 6 dirigenti di II fascia, la copertura sarebbe assicurata dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 77/2021.

In ogni caso, come accennato, sempre in termini di organico, la norma provvede all'indisponibilità di n. 3 incarichi dirigenziali di II fascia, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per tali strutture dall'articolo 8, comma 1 del D.L. 77/2021.

Sul punto, fermo restando la rispondenza al principio di "contestualità" che dovrebbe caratterizzare detta "indisponibilità" al fine di assicurare la neutralizzazione degli effetti finanziari dovuti alla attivazione dei nuovi incarichi dirigenziali, andrebbero richieste delucidazioni in merito all'effettiva sostenibilità di tale compensazione, alla luce dei dati concernenti l'attuale copertura degli incarichi dirigenziali di II fascia in essere presso le direzioni generali del MITE ed i relativi fabbisogni¹⁰.

⁹ L'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021 stabilisce infatti che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, individui, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di n.3 uffici dirigenziali di livello non generale, ed adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

¹⁰ Ad oggi il dicastero dell'ambiente registra la presenza di n. 20 dirigenti di II fascia su n. 48 posti previsti in organico di diritto dal D.P.C.M. 97/2019. Cfr. Ministero dell'ambiente, sito *internet* sez. "Amministrazione trasparente". Si segnalano le vigenti disposizioni contrattuali dell'AREA 1, che consentono ai dirigenti delle Amministrazioni centrali di coprire, ove incaricati, la responsabilità presso più strutture, previo

Quanto al calcolo degli oneri predisposto dalla RT ai fini del computo dei maggiori oneri di spesa previsti per il 2021 e dal 2022, e al relativo impatto atteso sui Saldi di finanza pubblica, nulla avendo da rilevare in merito alla piena congruità di parametri ivi considerati in relazione ai compensi da riconoscersi in ragione annua al dirigente di I fascia e alla figura del capo dipartimento, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Si ravvisa poi la necessità di chiarire il criterio cronologico adottato nella stima dell'onere complessivo previsto già nel 2021, nel senso di evidenziarne la data a partire dalla quale ne è previsto l'effettivo sostenimento.

Infine, sempre per quanto concerne la copertura finanziaria, premesso che la norma ivi prevista vi provvede mediante una riduzione della dotazione iscritta nella tabella A, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti in favore del MITE, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni alla data di pubblicazione del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati da parte del dicastero, a valere delle medesime risorse. Ciò detto, in particolare, per l'esercizio 2021.

Articolo 3

(Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

Il comma 1 dispone che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi di personale della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tale possibilità di avvalimento è prevista fino a un contingente massimo per ciascun ente di n.30 unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. Per l'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento si prevede un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In ordine al trattamento economico, si stabilisce che il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio¹¹.

riconoscimento di specifici compensi "aggiuntivi" a quelli riferibili all'incarico dirigenziale principale. Si rinvia agli articoli 60 e 61 del CCNL Area 1 del 21 aprile 2006, quadriennio 2002/2005 tuttora in vigore.

¹¹ Va detto che tale modalità di riparto degli oneri correlati all'attivazione degli istituti del comando e del "fuori ruolo" di cui agli articoli 56-58 del D.P.R. n. 3/1957, si pone in deroga al principio generale di cui all'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., in cui è stabilito che anche se prevista da normative speciali, l'amministrazione che utilizza il personale dovrebbe rimborsare all'amministrazione di appartenenza anche l'onere relativo al trattamento "fondamentale", fermo restando la corresponsione, con onere a proprio carico, del trattamento economico "accessorio" spettante all'unità lavorativa interessata. Ciò valendo, in particolare, allorché ci si trovi in presenza di enti dotati di autonomia finanziaria (enti locali, enti pubblici etc.) chiamati a "prestare" unità lavorative ad altre amministrazioni. L'unico caso – contemplato dall'articolo 57, comma 2 del D.P.R. n. 3/1957 – in cui si prevede che il trattamento fondamentale del personale comandato resti a carico dell'Amministrazione di appartenenza, è quello in cui l'amministrazione di distacco sia del medesimo comparto di quella di destinazione (es. tra amministrazioni ministeriali statali). Sotto il profilo organico, in

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei relativi oneri indicati pari a: 315.900 euro per l'anno 2021; 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT riferisce che la norma che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi della collaborazione delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fino a un contingente massimo di n. 30 unità per ciascun ente. Riferisce che all'individuazione delle unità di personale e dei relativi profili si provvede con specifico protocollo d'intesa tra il Ministero e gli enti sopra indicati. La disposizione prevede inoltre che il trattamento economico fondamentale per il personale in comando presso il Mite rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è posto a carico del Ministero della transizione ecologica.

Ai fini della quantificazione è stato stimato il costo del trattamento economico accessorio per l'intero contingente complessivo pari a 30 unità per ciascun ente.

Tali oneri sono quantificati in 412.850 euro per le 30 unità dell'ISPRA e in euro 218.950 per le 30 unità dell'Agenzia Enea, per un totale annuo di euro 631.800 per gli anni dal 2022 al 2026.

Per l'anno 2021, in considerazione dei tempi di entrata in vigore della disposizione, l'onere è stato quantificato in euro 315.900.

La stima deriva dal costo medio, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, desunto dai dati del Conto Annuale 2019.

Sul comma 2, conferma che ivi si dispone la copertura finanziaria del comma 1 prevedendo che agli oneri, pari ad euro 315.900 per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

linea di principio, il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone, che "non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa".

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	0,32	0,63	0,63	0,63	0,32	0,63	0,63	0,63	0,32	0,63	0,63	0,63
c.1	e	t/c					0,15	0,31	0,31	0,31	0,15	0,31	0,31	0,31
c.2	s	c	-032	-0,63	-0,63	-0,63	-032	-0,63	-0,63	-0,63	-032	-0,63	-0,63	-0,63

Al riguardo, fermo restando i differenti effetti associabili all'istituto del comando e del fuori ruolo rispetto ai profili inerenti la dotazione organica e la distribuzione degli oneri tra le Amministrazioni coinvolte – rilevando che, nel caso in esame, trattasi di Ministero (MITE) (C.C.N.L. "Funzioni centrali", comparto "Ministeri") autorizzato all'avvalimento di risorse umane, il cui inquadramento è previsto nell'organico di Ente nazionale di diritto pubblico (ENEA) e di Ente pubblico di ricerca (ISPRA), ma entrambe rientranti nella disciplina dettata dal C.C.N.L. "Funzioni centrali", comparto "Istruzione e Ricerca" – considerata l'autonomia di bilancio di tali ultimi soggetti, andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità degli effetti associabili alla norma, atteso che questa stabilisce espressamente che gli enti di appartenenza dovranno continuare a farsi carico anche del trattamento economico fondamentale dei dipendenti incaricati.

Ciò detto, tenuto conto anche degli effetti che l'attivazione di tali istituti potrebbe determinare, anche sulla pianificazione triennale dei fabbisogni di reclutamento dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi, almeno nei casi di "comando", di personale che continua ad occupare posto in organico pur non prestando la propria attività lavorativa¹².

Inoltre, venendo allo scrutinio dei maggiori oneri effettuato dalla RT, a fronte di un onere unitario annuo lordo stimato in 13.761 euro (ISPRA) e in 7.298 euro annui (ENEA), andrebbero richiesti gli elementi di riscontro in merito alle ipotesi assunte circa i livelli e le aree di inquadramento del personale considerato nella stima.

Quanto ai profili di copertura, premesso che la norma provvede mediante la riduzione della dotazione iscritta nella tabella A, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti in favore del MITE, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni ivi esistenti alla data di pubblicazione del decreto-legge in gazzetta ufficiale, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati dal medesimo dicastero a valere delle medesime risorse.

¹² In relazione ad ENEA, il personale presente al 2018 assommava a 2.371 (2.374 nel 2020) unità complessive, articolato su 6 profili di inquadramento professionale, di cui 1.133 riferito a "ricercatori". Per ISPRA, fronte di una dotazione organica di 1.403 unità, di cui n. 44 dirigenti, al 2018 risultavano presenti 1.211 unità. Cfr. ENEA, sito *internet* "Amministrazione trasparente", sez. personale; Bilancio di previsione 2021; ISPRA sito *internet* "Amministrazione trasparente", sez. personale.

Il comma 3, alle lettere a)-d), interviene sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, il Comandante del CUFAA viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal Codice dell'ordinamento militare, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

A tal fine, si modifica in più punti il Codice dell'ordinamento Militare (C.O.M.). In particolare, alla lettera a) si riduce di n. 3 unità la consistenza dell'organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Inoltre, alle lettere b) e c), si riduce di n. 3 unità l'organico relativo al grado di tenente colonnello previsto ai sensi della normativa vigente per periodo dal 2022 e al 2027 per il ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Con la lettera d) ai punti 1)-2), si interviene invece con la modifica dell'articolo 174-bis (*Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*), modificandosi ed integrandosi il comma 2, lettera a) e aggiungendo il comma 2-*quater*.

Vengono, in ogni caso, preservate le possibilità di avvalimento da parte del Ministro della transizione ecologica per il Comando per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. La modifica prevede che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari sia retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando viene attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.

La RT ribadisce che la disposizione non genera maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la copertura della spesa di cui al comma 1, lett. c), è garantita dalla modifica dell'art. 800 del Codice dell'ordinamento militare (recante le consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri) che prevede la riduzione di 3 unità del ruolo ufficiali, nel grado di Tenente Colonnello.

Precisa che la carica di comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è ordinativamente attribuita a un generale di corpo d'armata e il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l'anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l'anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di Tenente Colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di Tenente Colonnello di 3 unità (lettere a) e b), si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall'istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d'armata.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo sulla sostanziale congruità dei parametri considerati nella stima prudenziale dei maggiori oneri relativi alla prevista posizione soprannumeraria prevista in organico per il profilo di generale di Corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri e della relativa compensazione disposta attraverso la contestuale riduzione di n. 3 unità del contingente organico previsto nel grado di tenente colonnello della medesima Arma ai sensi della normativa vigente¹³, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si osserva la RT non indica il trattamento accessorio delle posizioni soppresse in organico nel grado di tenente colonnello.

Articolo 4

(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

L'articolo innova in primis la disciplina relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico.

Il comma 1 aggiorna la disciplina vigente (prevista dal comma 2-ter dell'art. 10 del D.L. 91/2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore, da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico. Una prima modifica è volta a stabilire che il soggetto attuatore delegato opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario. Viene inoltre eliminata la parte della disposizione del testo previgente secondo cui il soggetto attuatore opera senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Tale soppressione è collegata alla riscrittura del terzo periodo del testo previgente del comma 2-ter mediante la quale viene previsto e disciplinato il compenso spettante al soggetto attuatore. Tale compenso, in base all'aggiornamento in esame, viene: determinato nella misura e con le modalità di cui all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011; posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Nella riscrittura in questione viene inoltre precisato che il soggetto attuatore può essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione. Viene, inoltre, introdotta una disposizione volta a disciplinare il caso in cui il soggetto attuatore sia dipendente di una pubblica amministrazione. In tal caso, è previsto che lo stesso sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. È stabilito che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

La RT certifica che la disposizione, nel modificare l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91/2014, prevede la nomina, da parte del Commissario, di un soggetto attuatore, esperto in materia tecnico-giuridica, a cui sono conferiti i medesimi poteri del Commissario entro i limiti della delega ricevuta.

¹³ I dati riportati dal Conto Annuale al 2019, indicano un costo medio relativo agli ufficiali generali dell'Arma, (riferito però ai tre gradi di generale di brigata, di divisione e di corpo d'armata) di 140.000 euro medi circa, comprensivi di 75.537 euro di voci stipendiali (tabellare, I.I.S., RIA e 13° mensilità) e 67.523 euro di elementi della retribuzione accessoria (straordinario e indennità varie). Relativamente alla compensazione a valere della riduzione di n. 3 posti nell'organico, nel grado di tenente colonnello, il Conto Annuale indica un costo medio in corrispondenza agli ufficiali superiori dell'Arma di 86.791 euro, di cui 50.882 euro di trattamento fondamentale (tabellare, I.I.S., RIA e 13^a mensilità) e 33.909 euro di elementi retributivi comunque riconducibili alla componente "accessoria".

Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011, nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.

Tali oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma fissa il limite del compenso ai soggetti attuatori a 100.000 euro inclusa la parte variabile, non sono forniti dati sul numero di soggetti attuatori coinvolti e conseguentemente sugli oneri complessivi derivanti dalla modifica in esame. Si ricorda che la RT allegata al DL 91/2014 stimava risparmi pari a 1,8 milioni di euro annui derivanti proprio dalla soppressione di un compenso annuo di 100.000 euro per i commissari straordinari delegati, pari a 18 unità¹⁴. I relativi risparmi erano stati destinati all'esecuzione degli interventi.

Per quanto riguarda la copertura, si osserva che si tratta nella sostanza di una copertura sul bilancio e che in ogni caso andrebbero forniti elementi volti a dimostrare la possibilità di rimodulare le risorse stanziare nei quadri economici degli interventi in modo da ricavare i risparmi necessari a coprire i nuovi oneri, senza pregiudizio per il completamento degli interventi e quindi senza che siano necessari successivi rifinanziamenti.

Relativamente alla disposizione per cui si prevede che l'incarico potrà essere affidato anche ad un dipendente della PA, collocato in posizione "comando", fuori ruolo *et similia*, con specifica clausola di salvaguardia a compensazione degli effetti finanziari associabili¹⁵, andrebbe solo confermato che in caso di attivazione dell'istituto del comando, il riparto degli oneri si conformi a quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I. in merito al rimborso degli oneri del trattamento economico fondamentale da parte dell'Amministrazione commissariale a quella di appartenenza.

Il comma 2 prevede per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario, l'istituzione fino al 31 dicembre 2026 di un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità. Lo stesso comma precisa che resta fermo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (in corso di conversione), che disciplina le modalità

¹⁴ Cfr. RT A.S. 1541, XVII legislatura, pag. 58. Non erano comprese nell'elenco della RT la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.

¹⁵ Dal momento che la norma prevede la possibilità che possa attivarsi alternativamente l'istituto del comando o del fuori ruolo, si ribadisce che i due istituti presentano però differenti implicazioni sul piano finanziario ed organico per le amministrazioni coinvolte, atteso che, nel primo caso, il dipendente continua ad occupare il posto nell'organico dell'Amministrazione, mentre, nel secondo caso, la posizione nell'organico deve ritenersi libera per l'intero periodo del fuori ruolo, fermo restando il vincolo di lasciare "scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo" (art. 58, comma 2, del D.P.R. 3/1957).

speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 3, ai fini dell'attuazione del comma 2, dispone che il MiTE è autorizzato per l'anno 2021 al reclutamento di un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato I. Si dispone che il reclutamento avvenga secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del D.L. 44/2021, o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026,

Il comma 4 dispone che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito – fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II – da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal MiTE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'art. 17, comma 14, della L. 127/1997, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 2-4, stabilendo che agli stessi, indicati complessivamente pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT ribadisce sul comma 2 che si prevede l'istituzione presso ogni Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, sino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità.

In merito al comma 3, conferma che si prevede che il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del DL 44/2021, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 – Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai predetti Commissari come evidenziato nella tabella di seguito riportata, allegata al presente decreto.

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

In merito al comma 4 , conferma che ivi si prevede che il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di n. 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e nei limiti di spesa per ciascun commissario come individuati dalla tabella di seguito riportata e allegata al presente decreto, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Tale personale, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Regione	Risorse finanziarie	
	2021	2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
TOTALE	816.617	2.449.850

Quanto al comma 5, ribadisce che ivi si prevede che agli oneri di cui ai commi da 2 a 4 – come quantificati nella sottostante tabella – pari a euro 3.079.917 per l’anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l’anno 2021, 9.239.750 euro per l’anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Di seguito vengono illustrati gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4 del presente articolo:

		costo unitario	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comma 3	Area III/ F1	45.266	150	2.263.300	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900	6.789.900
Comma 4	Personale comandato Area III/F3	48.997	50	816.617	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850	2.449.850
				3.079.917	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750	9.239.750

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/ maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 2-3	S	C	2,6	6,79	6,79	6,79	2,6	6,79	6,79	6,79	2,6	6,79	6,79	6,79
c. 2-3	E	T/C					1,1	3,29	3,29	3,29	1,1	3,29	3,29	3,29
c. 4	S	C	0,82	2,45	2,45	2,45	0,82	2,45	2,45	2,45	0,82	2,45	2,45	2,45
c. 4	E	T/c					0,4	1,19	1,19	1,19	0,4	1,19	1,19	1,19
c. 5	S	C	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55	-3,08	-9,24	-1,55	-1,55
c. 5	S	C			-7,69	-7,69			-7,69	-7,69			-7,69	-7,69

Al riguardo, preliminarmente all'esame dei profili di quantificazione, va evidenziato che la stipula di contratti a tempo determinato della durata superiore ai 36 mesi si pone in espressa deroga al limite previsto della norma vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 368/2001, di recepimento della Direttiva 1999/70/CE¹⁶.

Sui commi 3-4, venendo ai profili di computo, pur ritenendo sostanzialmente congrui i parametri retributivi considerati dalla RT, andrebbero richieste più specifiche indicazioni in merito al trattamento economico complessivo previsto in relazione al funzionario di III area, livello F1, ivi distinguendosi le componenti retributive riferibili al trattamento economico "fondamentale" distintamente da quelle invece da associare al trattamento economico "accessorio", come effettuato già dalla RT in relazione ai reclutamenti previsti dall'articolo 1, relativamente ai livelli economici F3, della medesima area.

Per quanto riguarda il contingente di 50 persone in posizione di comando o fuori ruolo, andrebbero fornite spiegazioni circa l'ipotesi assunta dalla RT di costo unitario pari a 48.997 euro per unità di personale della III area, posizione economica F3, C.C.N.L. "Funzioni centrali" considerato che la norma non specifica il livello di inquadramento né che provenga dal comparto Funzioni centrali per cui potrebbero essere assegnate anche unità di personale con livello retributivo più alto o più basso. Ciò non porrebbe problemi di copertura considerato che la norma è formulata in termini di limite massimo di spesa, ma li porrebbe con riguardo al riparto tra regioni e province autonome che è stato specificato dalla tabella 2 allegato II, presupponendo appunto un costo unitario di 48.997 euro.

¹⁶ La questione, lungi dal porsi sul piano meramente ordinamentale, va riguardata alla luce del comma 5 dell'articolo 36 del T.U.P.I., ai sensi del quale in caso di violazione del quale, pur non essendo costrette le Amministrazioni ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori e riconosciuto a questi ultimi il "diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative".

Inoltre, relativamente all'onere previsto per il 2021, andrebbe confermato che l'ipotesi assunta dalla RT è che l'assunzione dei dipendenti a tempo determinato possa essere perfezionata al 1° settembre prossimo, posto che l'onere per il 2021 è un terzo di quello previsto per ciascuno degli anni successivi.

Si rileva poi che alcuna indicazione è fornita dalla RT in relazione all'adeguatezza delle dotazioni e postazioni lavorative disponibili per il personale *de quo* da reclutare a tempo determinato né in merito ai conseguenti fabbisogni di funzionamento dell'Amministrazione. Sul punto, appare indispensabile la richiesta di chiarimenti.

Infine, specificatamente in merito al comma 4, posto che l'attivazione degli istituti del "comando" e del "fuori ruolo" presentano differenti effetti finanziari per le amministrazioni coinvolte, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla clausola espressamente prevista dalla disposizione per cui è stabilito che al personale interessato è espressamente riconosciuto lo stato "giuridico", oltre che il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Osservando che gli oneri retributivi costituiscono come noto oneri non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, e pertanto non compatibili con un limite massimo di spesa, va sottolineato che entrambi i dispositivi di cui al comma 3 e al comma 4 si accompagnano alla previsione di platee assunzionali definibili entro un limite massimo di unità (rispettivamente, *max* 150 unità e *max* 50 unità) proprio al fine di consentire il rispetto del tetto massimo delle risorse previste dalla norma.

In merito poi allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi, andrebbero richiesti i prospetti di compito degli effetti indotti per i due contingenti assunzionali, con l'indicazione delle aliquote applicate

Infine, venendo ai profili di copertura, sul comma 5, premesso che agli oneri complessivamente associati ai commi 3 e 4, previsti per il 2021 e dal 2022, si provvede, in quota parte, a valere del fondo speciale mediante una riduzione della dotazione iscritta nella tabella A, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti in favore del MITE, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati dal dicastero a valere delle medesime risorse. In termini analoghi, relativamente alla quota parte degli oneri previsti per il 2023 – 2026 che sono posti a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste specifiche conferme in merito alle disponibilità libere da impegni valere di tali stanziamenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse ivi previste a fronte degli interventi eventualmente già programmati dal dicastero a valere delle medesime risorse.

Il comma 6, alle lettere a) e b), interviene sulla disciplina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di Crotone e di Brescia Caffaro, recata dai commi 1 e 2 dell'art. 4-ter del D.L. 145/2013. Rispetto al testo previgente di tali commi, che stabilisce che i Commissari in questione sono nominati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 185/2008, la novella precisa che il rinvio alla disciplina del citato art. 20 non opera in relazione ai primi tre periodi del comma 5 del medesimo articolo ove si prevede l'obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione.

Il comma 7, al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, dispone che il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto-legge sblocca cantieri), per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il comma dispone inoltre che il Commissario straordinario, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri delle strutture del MiTE, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, i codici unici di progetto (CUP) delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Inoltre, il monitoraggio degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32/2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di 6 unità di personale non dirigenziale reclutato tramite procedura di interpello con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La citata struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria. Si prevede che agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT sul comma 6 Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 7 evidenzia che gli oneri di cui alle convenzioni e quelli derivanti dal compenso del Commissario, determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella

componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionale e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Rappresenta che con decreto del Ministero della transizione ecologica (prot. 310.04-06-2018) è stato approvato il Protocollo d'intesa "finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda" sottoscritto in data 28 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto e la regione Lombardia, nonché la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Mattm (ora Mite), la regione Veneto, la regione Lombardia, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e l'Associazione ATS "Garda Ambiente", il cui valore ammonta a complessivi 220 M€, di cui 100 M€ stanziati dal Ministero (40 M€ in favore del Consiglio di Bacino veronese e 60 M€ in favore dell'Ufficio d'ambito di Brescia), 300.000 euro stanziati dalla Regione Veneto per il finanziamento degli interventi nel versante veronese del Lago di Garda, nonché 119,7 M€ a carico delle tariffe provenienti dalle 2 ATO territorialmente competenti.

Nella disposizione in argomento si prevede che nella contabilità speciale del Commissario confluiscono anche eventuali finanziamenti regionali, ad oggi non previsti; in tal caso, tali finanziamenti concorreranno assieme alle risorse statali alla copertura finanziaria degli interventi, riducendo la quota a carico della tariffa.

Gli interventi da finanziare, per un importo complessivo di 132 M€ nel versante bresciano del Lago di Garda, riguardano l'ampliamento di impianti di depurazione, di collettamento e di fognatura, come riportato nel cronoprogramma finanziario allegato alla Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda.

Con specifico riferimento agli interventi collettamento e depurazione del lato bresciano del lago di Garda oggetto del Commissariamento in argomento, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto è stato autorizzato l'impegno a favore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia della somma di complessivi € 60.000.000,00 di cui:

- a) € 25.827.350,00 competenza 2019;
- b) € 34.172.650,00 competenza 2020.

La predetta somma di € 60.000.000,00 è stata posta a carico della Missione 18 – Programma 12 – UDV 1.5 – Azione 2 – Capitolo 7648 PG 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2019 (punto "a") e per l'esercizio finanziario 2020 (punto "b").

Allo stato si tratta di finanziamenti allocati sul bilancio del Mite.

In aggiunta a tali risorse pubbliche, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in argomento la quota rimanente verrà resa disponibile dal gestore del

servizio idrico integrato, con oneri a carico della tariffa idrica secondo le modalità previste nel Piano d'ambito già approvato e concordate con il Commissario.

Si prevede infine l'istituzione, fino alla data di scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026, di una struttura composta da n.6 unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, a supporto del predetto Commissario, i cui oneri sono indicati nella tabella seguente:

	costo unitario (€)	unità	2021	2022	2023	2024	2025	2026
personale comandato A3F3	48.997	6	97.994	293.982	293.982	293.982	293.982	293.982

Sul comma 8, certifica che ivi si prevede la copertura finanziaria della struttura di cui all'ultimo periodo del comma 7, ribadendo che agli oneri, pari ad euro 97.994 per l'anno 2021 e ad euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.7	s	c	0,1	0,29	0,29	0,29	0,1	0,29	0,29	0,29	0,1	0,29	0,29	0,29
c.7	e	t/c					0,05	0,14	0,14	0,14	0,05	0,14	0,14	0,14
c.8	s	c	-0,1		-0,29	-0,29	-0,1		-0,29	-0,29	-0,1		-0,29	-0,29
c.8				-0,29				-0,29				-0,29		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto del quadro delle risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente da destinarsi agli interventi da porre in essere da parte del Commissario straordinario richiamato dalla norma in esame, su cui si avrà modo di ritornare, occorre non di meno soffermarsi sui nuovi oneri previsti per la struttura commissariale previsti dall'ultimo periodo del comma 7. In proposito, posto che la norma specifica soltanto che si tratti di sei unità di livello non dirigenziale, andrebbero chiariti su quali presupposti si fondi l'ipotesi formulata

dalla RT di personale di personale della III area, posizione economica F3, C.C.N.L. "Funzioni centrali".

Inoltre, andrebbero evidenziati i dettagli relativi al trattamento economico accessorio ivi considerato, analogamente a quanto osservato per altre disposizioni di reclutamento dei funzionari del MITE previste in tale provvedimento.

Ad ogni modo, andrebbe confermato il criterio considerato per la quantificazione degli oneri previsti nel 2021, per cui si può ipotizzare che i reclutamenti si considerano operativi alla data del 1 settembre p.v.

Infine, per i profili di copertura del nuovo onere, venendo al comma 8, premesso che agli oneri complessivamente associati al comma 7, per il 2021 e dal 2022 sino al 2026, si provvede, in quota parte, a valere del fondo speciale mediante una riduzione della dotazione iscritta nella tabella A, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti in favore del Ministero dell'interno (per il 2021 e dal 2023) e del Ministero dell'ambiente (per il 2022), andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni ivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati dal medesimo dicastero a valere delle medesime risorse.

Inoltre, con specifico riferimento alla clausola di neutralità ivi riportata, in relazione all'obbligo per il Commissario straordinario di avvalersi dalle strutture del MiTE, senza nuovi o maggiori oneri, ai fini della elaborazione di un Piano degli interventi, sottoponendolo al relativo ministro, va sottolineato che la RT non si sofferma sulla norma, né fornisce elementi e dati idonei a dimostrarne la fondatezza. Sul punto, si richiama il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, in cui si prescrive che in presenza di siffatte clausole, la RT debba sempre contenere l'illustrazione degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, a partire dalle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente che potranno essere destinate alla copertura dei relativi fabbisogni, mediante una loro riprogrammazione.

Inoltre, con riferimento alla copertura degli oneri per le convenzioni con altre amministrazioni, enti pubblici, società controllate o soggetti privati e degli oneri per il compenso al Commissario a carico delle risorse iscritte nei quadri economici degli interventi già previsti dalla legislazione vigente, occorre evidenziare che la disposizione provvede alla formale copertura di un nuovo e maggior onere a carico di risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, posto che andrebbero richieste conferme in merito alla dotazione di risorse che sono state già destinate agli interventi *de quo* negli esercizi 2019 e 2020¹⁷, per complessivi 60 milioni di euro, se le stesse siano destinate o meno ad essere

¹⁷ Nel 2019 il capitolo ivi indicato ha registrato 94 milioni di previsioni definitive di competenza ed appena 9 milioni di euro di pagamenti. Il medesimo capitolo nel bilancio 2021/2023 reca invece una cospicua dotazione di "cassa" nel primo biennio (161,1 milioni di euro nel 2021; 103,1 milioni di euro nel 2022) che si presenta notevolmente superiore allo stanziamento iniziale di competenza (rispettivamente di 101 e 83,1 milioni di euro), ad indicare una notevole difficoltà nell'impegno effettivo delle risorse previste e di una ingente gestione in conto "residui".

integrate da quota parte delle ulteriori risorse previste dal capitolo di spesa ivi richiamato (7648, P.g. n. 2) nel bilancio 2021/2023¹⁸, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei fabbisogni di spesa relativi a tali "convenzioni" a fronte della spesa relativa agli interventi di bonifica già programmati.

Ad ogni modo, si segnala che tali oneri rivestono natura di spesa corrente, a fronte di risorse classificate bilancio come integralmente destinate a spese per investimenti.

Articolo 5

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

Il comma 1 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina. L'inviato ha il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.

Il comma 2 prevede che il supporto tecnico e organizzativo all'Inviato sia assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della transizione ecologica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 disciplina il trattamento economico dell'Inviato speciale. In particolare all'Inviato – che può essere anche estraneo alla Pubblica amministrazione, è riconosciuto un compenso composto da una parte fissa non superiore a 50 mila euro annui e da una parte variabile, sempre non superiore a 50 mila euro, determinato in base all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Lo stesso comma precisa altresì che se l'inviato è dipendente di una Pubblica amministrazione (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche), esso è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Quando questo viene collocato fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il comma 4 prevede una autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo, con relativa copertura finanziaria (250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

¹⁸ Lo stanziamento iniziale relativo alla competenza del capitolo 7648 dello stato di previsione del MITE iscritto nel bilancio 2021/2023, espressamente destinato alle "Spese per il finanziamento degli interventi nel settore della depurazione delle acque" reca una previsione di spesa complessiva di 101, 2 milioni di euro nel 2021, di 83,1 milioni di euro nel 2022 e di 65,6 milioni di euro nel 2024. Ad una interrogazione al sistema *Datamart-RGS* relativa all'esercizio in corso, la quota prevista per il piano gestionale n. 2 assomma a 21,2 milioni di euro, su una dotazione complessiva aggiornata al 28 giugno del capitolo di 181,5 milioni. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato 2021/2023, stato di previsione del ministero dell'Ambiente; Sistema *Datamart-RGS*, interrogazione dei capitoli iscritti nello stato di previsione del MITE, aggiornata al 28 giugno scorso.

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT ribadisce sul comma 1 che la disposizione prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.

Rileva che alla creazione di tale nuova figura si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a euro 250.000 per l'anno 2021, 350.000 per l'anno 2022 e 250.000 per l'anno 2023, derivanti dalle seguenti voci:

- quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari di cui all'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico dell'amministrazione;
- quanto a euro 111.620 per l'anno 2021, 211.620 per l'anno 2022 e 111.620 per l'anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.

Per quanto riguarda le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a supporto delle attività dell'inviato speciale, si segnala che presso detto dicastero, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali sussiste già un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue già oggi gli eventi e i negoziati internazionali in materia. Per quanto riguarda le strutture del Ministero della transizione ecologica, anche nell'ambito del predetto dicastero è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionali. Ai compiti di supporto dell'inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Alla copertura degli oneri pari a euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1-3	s	c	0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14		0,14	0,14	0,14	
c.1-3	e	t/c					0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	
c.1-3	s	c	0,11	0,21	0,11		0,11	0,21	0,11		0,11	0,21	0,11	
c.4	s	c	-0,25	-0,35	-0,25		-0,25	-0,35	-0,25		-0,25	-0,35	-0,25	

Al riguardo, per quanto concerne il trattamento retributivo in ragione annua, va sottolineato che trattasi di compenso normativamente determinato ma andrebbero non di meno richiesto il calcolo degli effetti "indotti" con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Inoltre, con specifico riferimento anche agli oneri di spesa da sostenersi in ragione annua per il trattamento di "missione", pur convenendo con la RT che trattasi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo per le annualità del triennio 2021/2023, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi informativi, che siano idonei a consentire una prima valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa attesi e dei parametri da considerare per il riconoscimento delle previste indennità e rimborsi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni della riduzione degli oneri di missione nel 2023 rispetto all'anno precedente.

In merito al comma 2, ovvero in merito alla clausola di neutralità ivi prevista, posto che la RT si limita ad assicurare che un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali esisterebbe già oggi presso il dicastero degli esteri e della transizione ecologica, per cui ai compiti di supporto dell'inviato speciale i dicasteri potranno fare fronte con le sole risorse umane, strumentali già disponibili a legislazione vigente, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità andrebbero indicate le risorse già esistenti nel bilancio e le relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sul comma 4, venendo ai profili di copertura, dal momento che a tal fine è previsto si provvede a valere del fondo speciale mediante una riduzione della dotazione iscritta nella tabella A, a tal fine ricorrendo agli accantonamenti previsti in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il triennio 2021/2023, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni ivi esistenti, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli interventi eventualmente già programmati dal dicastero a valere delle medesime risorse.

Articolo 6 **(Consiglio di amministrazione ENEA)**

L'articolo eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

In particolare, il comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 37 (*Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA*), della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il comma 2 prevede che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

La RT certifica che il costo unitario per i componenti del Consiglio di Amministrazione di ENEA, che passano da 3 a 5, è stimato in 32.000 euro ciascuno (stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, del 6 dicembre 2017).

Pertanto, assicura che la proposta normativa comporta maggiori oneri per 64.000 euro (par.2.3), anche in base ai dati riportati nella Deliberazione del 4 febbraio 2020, n. 10, della Corte dei conti “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di “*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA*”.

Si precisa che secondo i dati della predetta Deliberazione della Corte dei conti (par. 7.1) le entrate finanziarie correnti dell'ENEA ammontano a 256,4 M€ per il 2017 e a 257,6 M€ per il 2018 (+0,5%), mentre le uscite finanziarie correnti sono pari a 229,8 M€ per il 2017 e 226,4 M€ per il 2018 (-1,5%).

Pertanto, anche alla luce del saldo positivo tra entrate ed uscite correnti nel bilancio di ENEA, agli oneri previsti dalla proposta normativa in argomento, conferma che si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c					0,03	0,06	0,06	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06
c.2	s	k					-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur convenendo con la quantificazione del maggior onere annuo per il 2021 e dal 2022, essendo quest'ultimo calcolato sui compensi previsti dalla normativa vigente per ciascun componente del consiglio di Amministrazione di ENEA¹⁹, nulla da osservare.

Per i profili di copertura sui saldi di fabbisogno e indebitamento, si rileva che la compensazione del maggior onere di funzionamento dell'ente è prevista a valere di uno stanziamento del bilancio dello Stato classificato come in conto capitale, configurando una dequalificazione delle risorse già previste in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.

Ad ogni modo, andrebbe richiesta una conferma in merito all'esistenza delle necessarie disponibilità di cassa alla data di entrata in vigore del decreto-legge a valere dello stanziamento ivi indicato a compensazione, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni inerenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali già al momento previsti²⁰.

Articolo 7, comma 1

(Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione)

Il comma 1 dispone che l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021, in corso di conversione, che istituisce la Commissione PNRR-PNIEC, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Si stabilisce inoltre che l'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

¹⁹ Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 dicembre 2017, ha fissato il compenso annuo lordo, "comprensivo di ogni altro beneficio e indennità", spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori di nuova nomina dell'ENEA e determinati nei seguenti valori: Presidente dell'Agenzia: euro 160.000; Componenti del Consiglio di amministrazione: euro 32.000; Presidente del Collegio dei revisori: euro 25.500; Componenti effettivi del Collegio dei revisori: euro 21.000. Si segnala che dal Bilancio di previsione 2021 dell'ente i 270 milioni di entrate correnti, di cui 200 sono previsti da trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato, si contrappongono ai 225 milioni di euro di previste uscite correnti. Il costo previsto nel budget 2021 per gli Organi dell'ente ammonta a 347.000 euro circa. Cfr. ENEA, sito internet, sez. "Amministrazione trasparente", bilancio 2021.

²⁰ Si tratta del capitolo 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione al Sistema *Datamart R.G.S.* risulta che a fronte di uno stanziamento definitivo di cassa di 347,5 milioni di euro, la residua disponibilità al 22 giugno scorso era di 980.000 euro circa. Ai sensi della legislazione vigente, sono previsti nel bilancio 2021/2023, 597 milioni di euro di stanziamento nel 2022 e 448 nel 2023.

La RT afferma che al fine di definire una disciplina transitoria per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 77 del 2021 e la piena funzionalità della Commissione PNRR-PNIEC la norma precisa quando tale disciplina trova applicazione, al fine di individuare le istanze che continueranno ad essere esaminate dalla Commissione VIA/VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelle che saranno valutate dalla Commissione PNRR-PNIEC.

Analogamente, la RT precisa che i progetti riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10MW vengono devoluti alla competenza statale a partire dal 31 luglio 2021.

La RT conclude affermando che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che all'articolo 17 e 31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021 non sono associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, commi 2 e 3
(Commissione tecnica PNRR – PNIEC e Funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione)

Il comma 2, lettere a) e b), modifica e integra l'articolo 8, commi 2-bis e 5 (*Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Codice ambientale*). In particolare, la lettera a) riscrive il secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 8 del Codice – che disciplina il collocamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – precisando che il collocamento in questione avviene, d'ufficio, alla data di adozione del decreto di nomina, anziché entro quindici giorni dalla richiesta come prevede l'art. 17, comma 14, della legge 127/1997 che veniva richiamato nel testo previgente del comma 2-bis in questione (richiamo che viene soppresso dalla novella in esame).

La lettera b) reca una modifica di coordinamento formale al comma 5 dell'art. 8 del Codice ambientale. Nel testo previgente, infatti, si dispone che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza. Tale comma 3 però risulta abrogato (dall'art. 228, comma 1, lett. b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), per cui la modifica in esame è volta a riferire la disposizione testé citata non più al comma 3 bensì al comma 2-bis e quindi al personale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Il comma 3 prevede che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.

La RT certifica sul comma 2 che fermo restando quanto illustrato sopra con riferimento al comma 1, si provvede a ulteriormente modificare il predetto comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che il personale nominato per la Commissione tecnica PNRR-PNIEC è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,

secondo i rispettivi ordinamenti e che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del predetto personale restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Assicura che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 3 conferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, reca modifiche all'articolo 5, comma 2, del DL 80/2021, in materia di Scuola nazionale dell'amministrazione, e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8 ***(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Cortina 2026)***

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, concernente l'istituzione della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". In particolare:

- al comma 2 si inserisce tra gli scopi statutari della società anche quello della progettazione delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021. Inoltre, si estende l'applicazione delle disposizioni dell'intero articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 ai commissari straordinari ai quali, in tal modo, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, potendo quindi tra l'altro provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.
- al comma 2-*bis*, si estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 commi 4, e 7, oltre ai commi 5 e 8 già applicati, del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare si prevede che, all'esito della Conferenza, il piano è approvato con decreto del commissario. Il decreto (ed ogni eventuale sua modifica ed integrazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministro/Sottosegretario per lo sport, del comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e, in sede di conferenza, la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è inviato al sindaco interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile. Inoltre, si stabilisce che gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi
- al comma 9, si prevede in favore della società l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità del personale tra pubblico e privato, estendendo nella sua interezza l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, e non limitatamente al comma 7.

La RT con riferimento alle modifiche apportate al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 16 del 2020 e, in particolare, all'estensione delle attività di competenza della società afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle funzioni della società, in quanto gli stessi rientrano nell'ambito dei quadri economici degli interventi, come previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020. La RT considera poi di natura ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Relativamente alle modifiche al comma *2-bis* la RT ribadisce che si tratta di disposizione procedurale, di carattere ordinamentale e da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, con riguardo alle modifiche apportate al comma 9 la RT afferma che l'applicazione in favore della società dell'articolo *23-bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella sua interezza e non limitatamente al comma 7 avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'estensione di ulteriori funzioni in capo alla società, pur prendendo atto che il loro svolgimento è assicurato dalle somme rientranti nell'ambito dei quadri economici degli interventi, come previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, si osserva che la RT non fornisce ulteriori informazioni circa l'entità e la sostenibilità dei predetti oneri a valere sui quadri economici degli interventi.

Inoltre, si ricorda che il Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 2020 (A.C. 2434) presso la Camera dei deputati affermava l'impossibilità di determinare *ex ante* l'appartenenza della società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni²¹. A tal proposito, si segnala che la società è a capitale interamente pubblico ed è finanziata in misura prevalente da fondi pubblici, circostanze che rendono possibile la sua classificazione nel perimetro ISTAT delle amministrazioni pubbliche, per cui le relative spese potrebbero essere contabilizzate nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, in particolare in relazione alla assunzione di impegni finanziari finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari.

Con riferimento all'integrale estensione in capo alla società dell'articolo *23-bis* del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di mobilità del personale tra pubblico e privato, si osserva che mentre la RT sottolinea che tale applicazione avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la norma non

²¹ Sul punto, si segnala che l'analoga Agenzia per i XX Giochi Olimpici invernali di Torino nel 2006, istituita dalla legge 285/2000 posta in liquidazione, è contemplata nell'ambito delle PA a fini di contabilità nazionale.

reca una tale previsione. Inoltre, nel modificare il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 è stata eliminata la dicitura che prevedeva che per il personale proveniente da pubbliche amministrazioni gli oneri fossero a carico della società stessa. Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 9 ***(Personale del CONI)***

L'articolo, alle lettere a) e b), aggiorna la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.5 del 2021, demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.

In particolare, alla lettera a), si aggiorna il comma 3 prevedendo che il completamento della pianta organica del medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché "ai sensi del comma 4". In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che – pur non essendo stato già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI.

Con la lettera b) si riformula il comma 4 prevedendo ora, al primo periodo, che il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l'articolazione della propria dotazione organica (che come detto è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale). Il secondo periodo, dispone in ordine all'inquadramento del richiamato personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2021. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento (terzo periodo), essi sono stabiliti "con il medesimo atto", s'intende di cui al primo periodo, con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della propria dotazione organica. I periodi terzo e quarto del comma 4, stabiliscono che il reclutamento del personale – per il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prevista una riserva del 50 per cento dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. (che non aveva altrimenti titolo a transitare nei ruoli del CONI) – è svolto mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale: a) da concludersi entro il 31 dicembre 2021; c) da svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; d) da effettuarsi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero; f) le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n.44 del 2021. È infine previsto al quinto periodo che al personale in parola si applichi il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali sezione enti pubblici non economici.

La RT evidenzia che la disposizione è diretta a modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n. 5/2021, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del CONI, prevedendo, sostanzialmente, che tale ente – in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n. 138 e dal decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 – definisca con proprio atto l'articolazione della propria dotazione organica nonché i criteri e le modalità dei reclutamenti di cui al citato comma 3, prevedendo altresì la possibilità che le relative prove concorsuali siano svolte con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n.44/2021.

La disposizione riveste natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto anche conto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 138/1992.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT sul tenore ordinamentale delle norme in esame, i cui effetti dovranno iscriversi nella cornice delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2021

[Nota di lettura n. 225](#)

A.S. 2267: "Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori"

"

[Nota di lettura n. 226](#)

A.S. 2272: "Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"

"

[Elementi di documentazione n. 9/1](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione

"

[Elementi di documentazione n. 9/2](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia

"

[Elementi di documentazione n. 9/3](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri

"

[Elementi di documentazione n. 9/4](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa

"

[Elementi di documentazione n. 9/5](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie

"

[Elementi di documentazione n. 9/6](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport

"

[Elementi di documentazione n. 9/7](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative

"

[Elementi di documentazione n. 9/8](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

"

[Elementi di documentazione n. 9/9](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

"

[Elementi di documentazione n. 9/10](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

"

[Elementi di documentazione n. 9/11](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

"

[Elementi di documentazione n. 9/12](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

Lug 2021

[Nota di lettura n. 227](#)

A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>